

“CONDIZIONI DI ADESIONE”

ALLA CONVENZIONE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE DEI FERETRI A RICHIESTA DEI CITTADINI DEL COMUNE DI CASTELBUONO

Art. 1

Oggetto del servizio e caratteristiche della convenzione

La convenzione da stipulare con le imprese accreditate ha per oggetto il servizio trasporti funebri, tumulazioni ed estumulazioni dei feretri a domanda individuale nel cimitero comunale, comprensivo dei servizi istituzionali gratuiti previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

Il servizio deve svolgersi nel rispetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m.i. del Regolamento Comunale di polizia mortuaria e delle presenti condizioni di adesione.

Art. 2

Imprese interessate

Potranno partecipare alla gestione dei servizi oggetto della convenzione di accreditamento le imprese in possesso dei requisiti “generali e tecnici (per la quota di partecipazione) indicati nel successivo art.3.

Le imprese possono aderire alla convenzione in forma singola o in Associazione Temporanea di impresa, sempreché ognuna delle imprese associate sia in possesso dei requisiti previsti dalle presenti condizioni di adesione.

Art.3

Requisiti delle imprese

Le imprese interessate alla stipula della convenzione di accreditamento del servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- S.C.I.A. di agenzia di affari per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. N° 773/31 e 204 del regolamento di esecuzione n° 635/40;

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato dal quale, alla voce “attività” si rilevi l’attività oggetto della convenzione;
- La disponibilità di almeno 1 (una) auto funebre per trasporto feretri di cadaveri di adulti o bambini di colore consone al servizio da svolgere ed in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90;
- Personale idoneo, nella misura di almeno 4 unità, cui affidare l’incarico del trasporto salme tumulazione ed estumulazione dei feretri;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste, dall’art.38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del Codice e più in particolare di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata o di qualsiasi altra situazione equivalente e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale nonché che nei confronti del/i rappresentante/i legale/i non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari;
- D.U.R.C. regolare.

Art.4

Sede dell'impresa

Le imprese aderenti alla convenzione devono disporre in via continuativa, nel territorio comunale, di idonea sede dove svolgere l'attività di onoranze funebri.

Art.5

Incarico del servizio

La scelta dell'impresa da parte dei privati cittadini cui affidare il servizio tra quelle accreditate e che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune è libera e va comunicata al Servizio Stato Civile per l'autorizzazione al trasporto funebre.

Art.6

Tariffe del servizio

Le tariffe da applicare per il trasporto, la tumulazione e l'estumulazione dei feretri sono fissate dalle imprese accreditate nella misura non superiore a quelle massime fissate dalla G.M. con apposita deliberazione allegata alla presente (Allegato "A").

Le tariffe massime sopra descritte non comprendono operazioni supplementari richieste dai cittadini, oltre quelle indicate nel successivo art. 12 (si intendono operazioni supplementari la fornitura dei cofani, vestizione della salma, incassamento del cadavere, allestimento addobbo funebre, trasporto corone trasporto dolenti ecc..).

L'aggiornamento tariffario degli importi sopra indicati sarà effettuato annualmente con apposito atto di G.M. applicando il 100% delle variazioni ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e/o a seguito dell'aggiornamento del prezziario regionale OO.PP. per i lavori di tumulazione ed estumulazione.

E' dovuto all'Amministrazione Comunale, per ogni servizio prestato dall'impresa accreditata, anche nel caso di eventuale insolvenza da parte dei dolenti del defunto nei confronti di quest'ultima, un corrispettivo pari al% della tariffa fissata dalla G.M. e che verrà versato dalle imprese aderenti alla convenzione con cadenza semestrale e non oltre i 30 giorni successivi, mediante versamento sul C/C postale del Comune; copia dell'attestazione di versamento dovrà essere presentata al III Settore in uno agli attestati di regolare esecuzione del servizio sottoscritti dal custode del cimitero ed alla distinta delle operazioni e servizi effettuati, per le necessarie verifiche in base alle autorizzazioni rilasciate.

Art.7

Dotazione dei veicoli

Le imprese aderenti alla convenzione devono disporre in modo continuativo dei mezzi adeguati per la complessiva effettuazione del servizio funebre, ed in particolare di almeno 1 (una) auto funebre, conforme alle vigenti norme di Polizia Mortuaria e sanitaria.

La disponibilità nonché le caratteristiche, il tipo e la targa del/dei veicolo/i deve essere dimostrata al Comune all'atto della stipula della convenzione

Qualora, eccezionalmente, l'auto funebre fosse per qualsiasi causa indisponibile, dovrà essere garantita la sua immediata sostituzione con altra

auto funebre idonea; di ciò deve essere data immediata comunicazione al Comune - Ufficio Stato Civile per l'autorizzazione al trasporto funebre.

L'auto funebre deve essere sempre mantenuta in stato di massimo decoro e pulizia e dotata di attrezzature atte ad evitare noia o molestia alle persone che seguono in feretro durante il funerale.

Le imprese aderenti alla convenzione dovranno far eseguire a loro spese quelle modifiche o migliorie che il Comune possa ritenere necessarie per il raggiungimento del livello di efficienza e decoro del mezzo adibito al servizio.

Sulle auto funebri è vietata ogni iscrizione salvo il logo dell'impresa.

E' facoltà del Comune sospendere dall'utilizzazione i veicoli che non corrispondono alle caratteristiche previste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 13

Art.8

Attrezzature e materiali

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico della ditta accreditata.

Tutte le attrezzature devono essere sempre mantenute in piena efficienza e funzionalità e quelle acquistate dalle ditte rimarranno sempre di loro proprietà.

Le imprese accreditate non potranno depositare all'interno del cimitero attrezzature e materiali né esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

Art.9

Organico del personale

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio dotato di tutti i dispositivi di sicurezza ed attrezzature idonee nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lg. 81/2008).

Il servizio di norma è effettuato con almeno 4 (quattro) unità di personale dipendente di cui uno con funzione di addetto al trasporto funebre. E' necessaria anche la figura del Direttore Tecnico responsabile dell'impresa. E'

equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività prevalente e continuativa .

L'elenco del personale e dell'addetto al trasporto funebre dovrà essere consegnato al Comune all'atto della stipula della convenzione di accreditamento. Le successive eventuali modifiche vanno comunicate immediatamente accompagnate dalla documentazione comprovante la regolarità dell'assunzione.

Il personale adibito ai servizi deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza e munito di tesserino di riconoscimento.

Gli operatori addetti al servizio dovranno indossare idonee divise consone all'espletamento dello stesso.

Art.10

Svolgimento del servizio

Le imprese devono verificare e garantire che la cassa sia di misure idonee al cadavere ed al loculo dove andrà tumulato.

L'auto funebre ed il personale dovrà trovarsi nel luogo di partenza del servizio almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per le esequie al fine di procedere all'incassamento del cadavere ovvero in tutti quei casi in cui l'incassamento venga disposto dall'autorità sanitaria e/o dal personale medico all'uopo predisposto.

La tumulazione del feretro, compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero, deve avvenire a conclusione del rito funebre tutti i giorni anche nei giorni festivi.

Il trasporto funebre deve seguire l'itinerario più breve dalla dimora del defunto alla chiesa, dalla chiesa al cimitero verrà seguito il percorso fissato con disposizione Sindacale.

Le imprese hanno l'obbligo di eseguire senza compenso supplementare eventuali trasporti a mano nei tratti previsti dal servizio e che risultano inaccessibili alle auto funebri.

Le imprese aderenti alla convenzione sono tenute ad effettuare, su richiesta dei cittadini, anche i trasporti fuori dal comune per il ritiro di feretri da altri comuni, da ospedali, aeroporti o stazioni ferroviarie oppure per la

tumulazione, dopo il funerale, in cimiteri di altri comuni, secondo la tariffa stabilita annualmente con delibera di G.M. La tariffa per il trasporto funebre è valida ed applicabile solo per i trasporti nell'ambito della provincia di Palermo.

Art.11

Deposito cauzionale – Assicurazione - Piano di sicurezza

Le imprese accreditate, prima della stipula della convenzione sono tenute a presentare apposita cauzione di €. 25.000,00 (Euro venticinquemila), da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei seguenti obblighi e per l'intero periodo di validità della convenzione:

- a garanzia del mancato adempimento del servizio;
- danni di esecuzione per il danneggiamento o la distruzione parziale o totale di impianti ed opere;
- responsabilità civile verso terzi (estensione del massimale ad €. 500.000,00).

Le imprese accreditate dovranno inoltre presentare, prima della stipula della convenzione, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., che deve contenere l'elenco del personale incaricato con la specifica delle funzioni che svolgerà, di addetto al trasporto funebre e quello addetto alle tumulazioni ed estumulazioni dei feretri, nonché i mezzi, con l'indicazione del tipo e delle targhe, e, infine, le attrezzature.

Art.12

Operazioni dei servizi cimiteriali affidati alle ditte accreditate

Oltre a quanto già indicato al precedente art. 10 si specifica che:

per “**Operazione di trasporti funebri**” si intende

- Il trasporto funebre riguarda il prelievo del feretro dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al luogo dove si svolgeranno le esequie con relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e proseguimento del corteo fino al cimitero o altra destinazione richiesta dai dolenti.

- Una volta raggiunto il cimitero comunale l'impresa dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro dall'autovettura ed alla successiva operazione di tumulazione.
- Durante il trasporto il feretro viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasposto ed al seppellimento o dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto consegnerà i documenti al custode del cimitero per i provvedimenti di sua competenza.

per **“Operazione di tumulazione”** (deposito del feretro o resti mortali nel loculo) si intende

- Il servizio, qualunque sia la superficie esterna del loculo, che comprende:
 - eventuale asportazione della lapide ed apertura del loculo comunale o di famiglia a qualsiasi altezza;
 - Tumulazione del feretro nel loculo a qualsiasi altezza;
 - Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata;
 - Collocazione e fissaggio della lapide;
 - Pulizia dell'area circostante, raccolta, trasposto e smaltimento del materiale di risulta a norma di legge.

per **“Operazione di estumulazione”** (estrazione del feretro da loculo o tomba di famiglia) si intende

- Il servizio, qualunque sia la superficie esterna del loculo, che comprende:
 - Asportazione della lapide;
 - Apertura della tomba (loculo o sepolcro) con demolizione del muro a qualsiasi altezza;
 - Eventuale deposizione del feretro in altro involucro (la fornitura della seconda bara non rientra nella tariffa) per il trasporto nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. 285/90.

- Chiusura del loculo indicandovi la scritta “vuoto”;
- Pulizia della zona circostante, raccolta trasporto e smaltimento del materiale di risulta a norma di legge.

per **“Operazione di traslazione”** (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata in altro loculo o tomba all’interno del cimitero) si intende

- Tutte le operazioni connesse con la estumulazione
- Tutte le operazioni connesse con la tumulazione

per **“Operazione di estumulazione e tumulazione dei resti in apposita cassetta ossario”** (nei casi consentiti dal D.P.R. 285/90) si intende

- Il servizio, qualunque sia la superficie esterna del loculo, che comprende:
 - Asportazione della lapide;
 - Apertura del loculo con demolizione della muratura a qualsiasi altezza
 - Estrazione del feretro e trasporto nell’apposito locale interno al cimitero;
 - Apertura del feretro, con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
 - a) Raccolta dei resti, se mineralizzati in apposita cassetta ossario (non rientrante nella tariffa) e tumulazione della stessa nello stesso loculo o in altro loculo ossario seguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione.
 - b) Raccolta dei resti mortali, se mummificati e non mineralizzati, in altri contenitori a norma di legge (non rientrante nella tariffa) e tumulazione della stessa nello stesso loculo o in altro loculo seguendo le stesse operazioni e la stessa tariffa prevista per la tumulazione.
 - Trasporto dei materiali di risulta e del feretro presso idoneo contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali a carico della ditta (non rientrante nella tariffa).
 - Pulizia della zona circostante interessata dalle operazioni effettuate.

Art.13

Infrazioni e sanzioni

Sono soggette a sanzione le seguenti infrazioni:

1. L'esecuzione del servizio non corrispondente a quanto richiesto dal cittadino nell'ambito della convenzione.
2. L'esecuzione del servizio con mezzi non idonei o non decorosi.
3. L'esecuzione del servizio con personale sprovvisto di divisa o che si comporta in modo non consone al servizio.
4. L'esecuzione del servizio con mezzi riproducenti scritte pubblicitarie diverse del logo dell'impresa.
5. Esecuzione dei servizi non rispondenti alle operazioni indicate nel precedente art. 12.
6. Ritardata presentazione dell'impresa rispetto all'orario fissato per il servizio funebre.
7. Mancato rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Mancata osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva (DURC non valido).
9. Mancato o ritardato pagamento del corrispettivo dovuto al Comune ai sensi dell'art. 10 delle presenti condizioni di adesione.

Le sanzioni da applicare sono le seguenti:

- diffida all'impresa per le infrazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 e 8. In particolare Per l'infrazione di cui al punto 8 oltre alla diffida viene sospesa la convenzione e l'attività delle ditta fino alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.
- sospensione dell'attività connessa con l'accreditamento da 10 a 30 giorni nel caso di n° 3 diffide nell'arco dell'anno solare.
- revoca della convenzione nel caso di n° 4 o più infrazioni nell'arco dell'anno solare.

- per l'infrazione di cui al punto 9 qualora il pagamento non avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza va applicata una sanzione di un terzo di quanto dovuto. Se il pagamento, compresa la sanzione, non avviene negli ulteriori successivi trenta giorni, è prevista l'immediata sospensione della convenzione fino al pagamento di quanto dovuto.

Ogni provvedimento deve essere opportunamente motivato e sottoscritto dal responsabile del III settore, e notificato alla ditta la quale può presentare memorie difensive entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della diffida. Il responsabile del III settore si determinerà in via definitiva, accogliendo o meno le giustificazioni presentate dalla ditta, entro i successivi 15 giorni.

Art.14

Riscossione dei corrispettivi

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri e gli accessori saranno effettuati direttamente dai dolenti all'impresa accreditata cui è stato affidato il servizio, secondo quanto concordato e nel rispetto delle tariffe fissate dal Comune.

Nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione Comunale in caso di insolvenza da parte del dolente.

I pagamenti dei corrispettivi relativi ai servizi funebri gratuiti, per quanto stabilito nel regolamento comunale di polizia mortuaria, saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione della fattura corredata dalla documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta (D.U.R.C. regolare e valido).

Art.15

Vigilanza e controlli

Il Comune esercita il controllo sull'operato delle imprese accreditate e convenzionate tramite i propri dipendenti, Polizia Municipale e custodi del cimitero.

Art.16

Responsabilità

L'impresa incaricata del servizio è direttamente responsabile di fronte a terzi e di fronte all'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura causati a persone ed a cose durante l'espletamento del servizio, e delle conseguenze per erroneo adempimento dei servizi ad essa imputabili.

L'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione Comunale idonea prova dell'avvenuto risarcimento o riparazione dei danni eventualmente causati.

L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

Art.17

Pubblicizzazione del servizio

L'elenco delle imprese accreditate e convenzionate, il testo della convenzione, le tariffe vigenti ed ogni altra informazione destinata al pubblico dovranno essere esposte in modo visibile nei locali comunali, ufficio Stato Civile, Cimitero Comunale e negli uffici delle imprese aderenti alla convenzione.

Art.18

Durata della convenzione

La convenzione che verrà stipulata con le imprese accreditate decorrerà dal 1° gennaio 2015 ed avrà la durata di anni 5.

Art.19

Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, e successive m. i., le imprese convenzionate devono trattare i dati, di cui saranno messe a conoscenza ai fini dello svolgimento del servizio, esclusivamente per lo svolgimento dello stesso.

L'impresa con la sottoscrizione della convenzione, si impegna a non utilizzare ai fini propri, non connessi con lo svolgimento dei servizi, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione degli stessi, ed acconsente,

ai sensi del citato D.Lgs. 196/03 al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini dell'appalto.